

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601, 711, 1171, 1198-A)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.208 (testo 2)

Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Latorre, Maritati, Ceccanti, Adamo, Ghedini, Nerozzi

Accantonato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti;

d-ter) garantisce il libero ingresso alla professione di avvocato, in conformità al diritto comunitario, e favorisce l'accesso alla stessa delle giovani generazioni. A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni.

Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 2.

2.5 (testo 2)

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Vittoria FRANCO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-quinquies. Dall'attuazione del comma *2-quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

LEDDI, BONFRISCO

Il Senato,

premessò che l'impatto della crisi ha reso ancora più evidente la necessità di proporre correttivi ai parametri degli studi di settore ed una adeguata considerazione delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.

In particolare occorre tenere conto che i professionisti donna sono obbligate ad assenze anche prolungate o non prevedibili – e quindi non organizzabili sistematicamente – per le ineludibili esigenze di crescita dei figli nei primi anni di età con diretta e preponderante incidenza rispetto allo svolgimento dell'attività professionale.

Di queste condizioni particolari si deve tenere conto in ordine alla valutazione di risultati di non congruità o incoerenza emergenti dagli studi di settore per evitare presunzioni fiscali non rispondenti alla realtà,

impegna il Governo a emanare disposizioni esplicite al fine di valutare gli effetti della gravidanza e del puerperio e delle situazioni ad essa assimilabili sugli studi di settore, per le donne avvocato ed altresì per tutte le donne professioniste che operano a livello individuale cui queste condizioni non possono non indurre riduzioni di ricavi e compensi.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.700

IL RELATORE

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «un avvocato»,
sopprimere le seguenti: «associato o».*

Art. 5.

5.209 (testo 2)

ICHINO, LEGNINI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, Ignazio
MARINO, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. Gli obblighi di segreto dell'avvocato sono regolati dagli articoli 622 e 623 del codice penale. Gli stessi obblighi gravano su tutti i collaboratori dell'avvocato».

5.700

IL RELATORE

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «deporre nei», inserire
le seguenti: «procedimenti e nei».*

Art. 8.

8.701

IL RELATORE

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «da magistrati», inserire le seguenti: «a riposo».

8.700

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 12.

12.700

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «onorari minimi», inserire le seguenti: «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; inoltre, dopo le parole: «e vincolanti», inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

Art. 13.

13.204 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Art. 22.

22.700 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché un trattamento economico» fino alla fine del periodo.

Art. 23.

23.700

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «autonomia patrimoniale e finanziaria», inserire le seguenti: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,».

Sopprimere il comma 4.

Art. 28.

28.700 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «redatti secondo regole», fino alla fine del comma.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del Consiglio».

Art. 33.

33.700

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione» inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bilancio».

Art. 34.

34.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

Art. 38.

38.700

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dei rapporti reciproci», sopprimere le seguenti: «, anche di carattere finanziario».

Inoltre, al comma 2 dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».

Art. 39.

39.700

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

39.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega al Governo in materia di attività formative complementari al tirocinio professionale forense)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il ti-

rocínio professionale forense, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicurino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore non inferiore a trenta».

Art. 41.

41.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al presente articolo sono a carico dei singoli consigli dell'ordine».

Art. 64.

64.700

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 66.

66.0.700

IL RELATORE

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
